



Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Al Sindaco

Agli Amministratori comunali

Ai Responsabili di Settore

Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale

A tutti i lavoratori

OGGETTO: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 - Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della Certificazione Verde presso le Sedi Comunali.

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127**, "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", contenente disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito del lavoro pubblico, si stabiliscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.L. 127/2021:

- **è fatto obbligo, dal 15 ottobre p.v. al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), ai fini dell'accesso alle sedi comunali, al personale di seguito indicato, ivi inclusi i visitatori, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (d'ora in poi certificazione verde), di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
 - A) personale che svolge l'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, in comando, in utilizzo in forza di norme di legge o convenzioni, proveniente da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
 - B) personale che svolge, a qualsiasi altro titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (manutenzione, pulizia, ecc.) presso le sedi comunali.

È preciso dovere di ogni lavoratore ottemperare all'obbligo di esibizione del Certificato Verde a prescindere dalle modalità di controllo adottate da questa Amministrazione

- I Responsabili di Settore, che presiedono l'applicazione del decreto summenzionato, incaricano, con atto formale, da comunicare al segretario comunale e al Datore di lavoro, i propri verificatori per il controllo del rispetto del dettato legislativo, in relazione alla complessità della propria struttura (numero dei dipendenti, degli uffici centrali e periferici).
- Nell'esercizio del potere di controllo, il Responsabile di Settore impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti incaricati provvedono ad effettuare materialmente le attività di controllo.
- I verificatori devono ricevere formale autorizzazione alla attività da intraprendere, compresa esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.
- Ai verificatori è affidato anche l'accertamento dell'obbligo del possesso della certificazione verde da parte delle autorità politiche e dei componenti di strutture politiche.



Comune di Marina di Gioiosa Jonica

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- Il personale di cui alla precedente lettera B) è soggetto al controllo dei verificatori dei Settori/Uffici ove presta, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa, di volontariato.
- I Responsabili di Settore, sottoscrittori di contratti in essere con ditte/soggetti esterni, comunicheranno a quest'ultimi che, a decorrere dal 15 ottobre p.v., l'accesso agli uffici comunali, è inibito ai loro dipendenti privi di certificazione verde.
- Il Datore di Lavoro o suoi incaricati effettuano il controllo a campione, di cui al comma 5 dell'art.1 del D.L. in argomento, sul rispetto dell'obbligo di cui trattasi, su tutto il personale sopra elencato.
- I soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice nell'ambito del Comune sono soggetti al controllo del Datore di Lavoro.
- I verificatori procedono con cadenza giornaliera alla verifica del possesso della certificazione verde, preferibilmente su tutto il personale e, comunque, a campione in misura percentuale non inferiore al 30% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale soggetto all'obbligo di cui trattasi e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
- Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
- Il green Pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
- Qualora il lavoratore, in fase di accertamento, risulti privo di certificazione verde, il verificatore dovrà intimare al medesimo di lasciare immediatamente il posto di lavoro. Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
- Le verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)".
- L'intestatario della certificazione verde COVID-19, all'atto della verifica, dimostra, su eventuale richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
- Il personale di cui alla precedente lettera A), che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o risulti privo della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- I Responsabili di Settore comunicano al Settore di competenza i suddetti periodi di assenza ingiustificata ai fini della corrispondente sospensione della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato.



Comune di Marina di Gioiosa Jonica

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- Per il personale di cui alla precedente lettera B), i verificatori, nell'ipotesi di esito negativo del controllo, dovranno comunicare alle Aziende datrici di lavoro il mancato possesso della certificazione verde e la conseguente impossibilità di rendere la prestazione lavorativa in presenza.

Nell'ipotesi di accertamento della violazione dell'obbligo di non accedere ai luoghi di lavoro in mancanza della certificazione verde, i verificatori provvederanno a darne comunicazione, tempestivamente, al Responsabile di Settore o assimilato della struttura amministrativa di appartenenza, il quale provvederà alla contestazione nei confronti del soggetto responsabile della violazione e alla trasmissione della stessa al Prefetto.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 8, del D.L. 21 settembre 2021 n. 127 è stabilita in euro da 600 a 1.500. Tale quadro sanzionatorio non esclude la responsabilità disciplinare e penale per i casi di alterazione o falsificazione della Certificazione Verde o di utilizzo delle certificazioni altrui.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico Competente dell'amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

L'unica categoria di **soggetti esclusi** dall'obbligo di esibire il Certificato Verde per accedere alle Sedi Comunali è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano presso gli uffici comunali per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I **visitatori** che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione, incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla. Il controllo dei visitatori è rimesso in capo ai verificatori del Settore organizzatore delle riunioni, incontro, congresso o altro. Relativamente ai visitatori degli organi elettivi ed istituzionali, il controllo ricade in capo al verificatore della struttura interessata.

Gli scriventi si riservano di adeguare la presente circolare agli eventuali chiarimenti (linee guida) emanati dai soggetti istituzionalmente preposti, nonché alle eventuali disposizioni in merito del Garante per la protezione dei dati personali.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti note in contrasto con la medesima.

Il segretario comunale
Francesco Spanò*

Il Responsabile del Settore Tutela Ambiente e Lavori Pubblici
Arch. Antonio Pelle*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa

Allegati: 1) modulistica incarico verificatori



Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Città Metropolitana di Reggio Calabria

NOMINA VERIFICATORE AL CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
ART. 1 D.L. N. 127/2021

Il Responsabile di Settore _____

VISTO

- Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";
- la circolare prot. n.....del.....;
- visto l'art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679;

DESIGNA

Il Sig./La Sig.ra _____ quale incaricato al controllo dell'obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass) .

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- Il trattamento dei dati dovrà effettuarsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, delle direttive/circolari e delle istruzioni riportate nella presente lettera di designazione e successivamente nel corso della prestazione lavorativa.
- La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13- comma 1).
- Controllo del documento di identità dell'intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13- comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In ogni caso al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l'incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo "VerificaC19" (DPCM 17 giugno 2021 art.13- comma 1);
- se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita.
- è vietato raccogliere in qualsiasi modo i dati riferiti alla persona controllata;
- è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità in caso di mancata conoscenza diversa della persona da controllare;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere assumere o conservare in alcun modo alcuna informazione;
- è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, si dovrà dare comunicazione, tempestivamente e con la massima riservatezza, al Responsabile di appartenenza per le ulteriori incombenze;
- è obbligatorio comunicare, con la massima riservatezza, al Settore di competenza, i periodi di assenza

ingiustificata ai fini della corrispondente sospensione della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato, del personale sprovvisto della certificazione verde al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;

- tenere sempre un comportamento decoroso, secondo quanto previsto dal codice di comportamento in vigore presso questa Amministrazione Comunale e non riferire informazioni a riguardo delle persone controllate;
- far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- prendere visione dell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021;
- l'ambito di competenza della presente designazione è quello definito nella circolare prot. n..... del

Si evidenzia che è vietato cedere, anche temporaneamente, l'incarico o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del Responsabile di Settore.

La presente nomina scadrà al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021) e vale anche quale nomina di Persona autorizzata al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 4, comma 10, e 29 del Regolamento UE 2016/679.

Li,

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Per presa visione e accettazione, in data _____

L'incaricato Sig./Sig.ra. _____